

AZIENDA USL UMBRIA n. 1  
 Registrazione contratti  
 N. ....23..... del 13/03/2020



**ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS N. 502/92**

**PER ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA ANNO 2019: PRESTAZIONI DI**

**DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (TAC - ECO) - CARDIOLOGIA -**

**DIAGNOSTICA VASCOLARE - DERMATOLOGIA**

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 9 (Nove) del mese di

MARZO

nella sede dell'Azienda USL Umbria n. 1 in

Perugia, via Guerra 21,

tra

Il Dott. Silvio Pasqui, nato a Città di Castello (PG) il 10/05/1959, che

dichiara di intervenire in questo atto quale Commissario Straordinario

dell'Azienda USL Umbria n. 1, sul cui territorio insiste la Struttura "Perugia

Check-up" in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda Usi Umbria n. 1,

Cod. Fisc. e Partita Iva 03301860544

E

La Dr.ssa Maria Rita Mantovani - cod. fiscale: MNT MRT 48C54 G478F -

nata a Perugia il 14/03/1948 e residente a Perugia - Via Berardi n. 2, in

qualità di Legale rappresentante dell'Istituto Clinico Porta Sole S.r.l. con

sede legale e domicilio fiscale in Perugia - Via del Giochetto n. 49/55 -

Partita Iva 00455310540, di seguito nel presente atto chiamato

semplicemente Istituto Clinico

*[Firma manoscritta in blu]*

**PREMESSO**

Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede

all'art.8 BIS punto 1 che " *le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi*

*di cui all' art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità*

*sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli*

*[Firma manoscritta in blu]*

*istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati*

*ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8*

*quinqües”;*

• Che con D.P.C.M. 12.01.2017 “*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*”, pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati approvati i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001.

• Che l'art. 64 del D.P.C.M. 12.01.2017 “*Norme finali e transitorie*” prevede tempistiche specifiche per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica; in particolare, subordina l'applicabilità degli art. 15 e 16 e relativi allegati, all'entrata in vigore del D.M. con cui saranno definite le tariffe massime delle prestazioni stesse e conseguentemente abrogati il previgente nomenclatore tariffario nazionale ed il D.M. 09.12.2015 concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale;

• Che, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, si da atto che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. 29.11.2001;

• Che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 11438 del 6 novembre 2018, integrata e modificata dalla Determina Dirigenziale n. 329 del 15 gennaio 2019 e dalla Determina Dirigenziale n. 701 del 24 gennaio 2019, ha riconosciuto l'ampliamento dell'accREDITAMENTO istituzionale alla Casa di Cura Porta Sole, trasferitasi nella nuova sede in via del Giochetto n. 49/55 (Perugia) per le discipline specialistiche analiticamente riportate nei medesimi provvedimenti sopra richiamati;

L'accreditamento istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;

CHE la Regione Umbria:

- con D.G.R. n. 1516 del 20 dicembre 2018, recante "*Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per il periodo 2019-2021 e definizione dei volumi finanziari massimi per gli anni 2018-2019*", ha approvato gli indirizzi ed i criteri per la stipula degli accordi contrattuali tra le Aziende USL e gli erogatori di prestazioni sia pubblici che privati di cui all'allegato 1) al medesimo provvedimento

- con D.G.R. 1516 del 20 dicembre 2018, ha, altresì, stabilito i volumi finanziari massimi, anno 2019, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da altri soggetti privati accreditati per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Tabella n. 8 – Allegato n. 1) che per l'Azienda USL Umbria n. 1 ammontano a complessivi € 5.314.253

- Che sempre con la DGR n. 1516/2018, la Regione Umbria ha anche stabilito che costituisce obiettivo prioritario per le Aziende Sanitarie l'abbattimento delle liste d'attesa

- con D.G.R. n. 214 del 25 febbraio 2019 recante "Delibera di Giunta Regionale n. 1516 del 20 dicembre 2018 - Linee attuative" sono state impartite disposizioni applicative interpretative della DGR 1516/2018;

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 6 maggio 2019 con cui è stato approvato il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (8PRGLA) per il triennio 2019-2021 ed è stato recepito il Piano



Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021;

- Richiamata la successiva Delibera del Commissario Straordinario n. 970 del 18.07.2019, con cui, in attuazione del PNGLA e del PRGLA 2019-2021, è stata disposta l'approvazione del Programma Attuativo Aziendale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021;

- Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario n. 1249 del 10 ottobre 2019 avente ad oggetto "*Manifestazione di interesse strutture private accreditate abbattimento liste di attesa anno 2019*" in esecuzione della quale è stato pubblicato l'Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti accreditati con i quali sottoscrivere accordi contrattuali per l'acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per gli ambiti territoriali dei Distretti dell'Azienda USL Umbria n. 1 per l'anno 2019;

- Visto che l'Istituto Clinico ha presentato domanda di partecipazione all'Avviso di Manifestazione per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale Diagnostica per immagini - Cardiologia - Diagnostica Vascolare - Dermatologia;

- Che la domanda di partecipazione all'Avviso di Manifestazione di interesse presentata dall'Istituto Clinico è stata valutata positivamente e, in ragione del possesso dei requisiti di accreditamento e strumentali (ove richiesto) l'Istituto Clinico è autorizzato ad erogare le prestazioni di seguito in elenco: Diagnostica per immagini - Cardiologia - Diagnostica Vascolare - Dermatologia;



• Dato atto che con Delibera del Commissario Straordinario n. 1581 del 19/12/2020 si è stabilito di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale con la Struttura per la fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica per immagini a favore degli assistiti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL Umbria n.1, in linea con quanto definito dalla Manifestazione di interesse e dalla Relazione di attività allegata al provvedimento citato;

Che sono stati acquisiti agli atti sia il DURC rilasciato dall'INPS che la Certificazione di regolarità contributiva ENPAM di cui all'art.1, comma 39 della L. n. 243/2004;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

**ART. 1**


Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

**ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

L' Azienda USL Umbria n. 1 con il presente atto, per l'abbattimento delle liste di attesa, si avvale dell'Istituto Clinico per l'erogazione ai residenti nel territorio aziendale ed agli assistiti in mobilità interregionale delle prestazioni di:

- Diagnostica per immagini;
- Cardiologia;
- Diagnostica Vascolare;
- Dermatologia;

di cui alle voci del tariffario approvato con DGR n. 911 del 5 agosto 2011



*[Handwritten signature in blue ink]*

come aggiornato dalla DGR 1698 DEL 29.12.2011 e s.m. e i., non escluse dai LEA.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui alle voci del tariffario regionale vigente, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza", di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono specificate nel D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".

In relazione alle specifiche esigenze aziendali ed alle necessità di garantire l'abbattimento delle liste di attesa e l'attivazione dei percorsi di tutela, sono stati definiti nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 1516/2018 e dalla nota pec di chiarimento della Regione Umbria prot. N. 0215713 dell'11.10.2017, "in ordine al corrispondente tetto di spesa derivante dall'applicazione della vigente normativa e riferito all'anno 2011".

### ART. 3 – AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI

Si da preliminarmente atto, che all'Istituto Clinico Porta Sole risulta accreditato con Determina Dirigenziale 11438 del 6 novembre 2018, integrata e modificata dalla Determina Dirigenziale n. 329 del 15 gennaio 2019 e dalla Determina Dirigenziale n. 701 del 24 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92 per le attività indicate in premessa.

Nel caso in cui l'accreditamento dovesse venire a scadenza senza il prescritto rinnovo nei termini previsti, l'Azienda UsI Umbria n. 1 procederà alla interruzione della convenzione.

Comunque, l'Istituto Clinico si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione attestante l'autorizzazione e/o l'accreditamento.

L'Istituto Clinico si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare l'Istituto Clinico precisa che il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è la Dott.ssa Costanza Bracco in qualità di Direttore Sanitario dell'Istituto Clinico.

#### ART. 4 - VOLUME DELLE PRESTAZIONI

In adesione alle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dalla struttura privata medesima mentre, per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione del fabbisogno rappresentato dall'Azienda, i volumi finanziari massimi (global budget) destinati per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell'ambito delle azioni volte all'abbattimento delle liste di attesa per l'anno 2019 viene determinato al

**netto dei ticket** come segue:

- TAC:	€ 13.600,00
- Ecografia:	€ 5.972,00
- Cardiologia:	€ 4.617,00
- Diagnostica Vascolare:	€ 404,00



- Dermatologia: € 576,00

Il volume finanziario indicato rientra all'interno del tetto di spesa previsto dall'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012 n.135 e all'art. 9 quater, comma 7 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015 n.125, come integrata dalla successiva Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 – art. 1 comma 574

A chiusura dell'anno 2019 l'Azienda si riserva il diritto di rideterminare il volume finanziario massimo (Global Budget) in considerazione dell'effettivo andamento del ticket nel corrente anno.

Il budget 2019 deve essere utilizzato per le esigenze rappresentate dai Distretti nell'ambito del processo di abbattimento delle liste di attesa ed inserite nelle agende CUP.


Tuttavia è prevista la possibilità di superamento del budget mensile in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi d'attesa; in tali casi il monitoraggio va comunque effettuato nei mesi successivi dell'anno per garantire il rispetto dei tempi d'attesa.

#### ART .5 - TARIFFE

Le prestazioni erogate a favore di utenti residenti nel territorio aziendale, sia ai residenti sia agli assistiti di altre Regioni, verranno compensate secondo le previsioni del tariffario vigente, di cui alla DGR n. 911 del 5 agosto 2011 come aggiornata dalla DGR 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i..

Alle prestazioni erogate ai residenti dell'Azienda Sanitaria USL Umbria n. 1 e oggetto del presente accordo, l'Istituto Clinico apporterà lo sconto previsto dalla legge finanziaria 2007 (2% prestazioni di diagnostica per immagini).

Le parti concordano sull'applicazione dell'ulteriore sconto del 5% sulle tariffe



(scontate del 2%) previste dal nomenclatore tariffario regionale vigente per prestazioni di specialistica ambulatoriale.

**ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

L'accesso alle prestazioni è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale, sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta" o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate.

Ove sia necessario avvalersi del mezzo di contrasto, tale necessità dovrà essere indicata chiaramente nell'impegnativa dal medico richiedente e corredata con l'apposizione nella ricetta medesima della fustella autoadesiva o del bollino cartografico, recante il codice della confezione. In mancanza di tale indicazione il costo del predetto mezzo di contrasto non potrà essere riconosciuto.

E' compito dell'Istituto Clinico assicurare la conservazione della tracciabilità dei mezzi di contrasto utilizzati e del consenso informato.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con ogni sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla D.G.R. n. 610 del 06.05.2019 "Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021 e recepimento del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021" ed alla D.D. della Regione Umbria n. 5174 del 24.05.2019 "Aggiornamento Tabelle RAO di cui all'allegato A) dell'Allegato 2 del Piano regionale di Governo delle Liste di Attesa (DGR 610/2019)".

La prenotazione delle prestazioni, deve essere gestita tramite il sistema CUP per l'abbattimento delle liste di attesa-percorsi di tutela.

La prenotazione delle prestazioni avviene tramite il sistema gestito dal Centro Unificato di Prenotazione (presso punti CUP aziendali, Farmacup e



*[Handwritten signature in blue ink]*

punto CUP) sulla base di una programmazione delle singole prestazioni, ai fini dell'inserimento nelle agende CUP, concordata tra le Aziende Sanitarie e l'Istituto Clinico.

L'Istituto Clinico garantisce, la prenotazione con la metodologia RAO – Raggruppamenti di Attesa Omogenei per le prestazioni per le quali sono state stabilite dalla Regione Umbria le classi di priorità, D.D. della Regione Umbria n. 5174 del 24.05.2019 “Aggiornamento Tabelle RAO di cui all'allegato A) dell'Allegato 2 del Piano regionale di Governo delle Liste di Attesa (DGR 610/2019)”.

L'Istituto Clinico contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate. In ogni caso, qualora l'Istituto Clinico non eroghi direttamente determinate prestazioni, ma in Service presso Presidi esterni, pubblici o privati, in ambito regionale o extraregionale è tenuto a dichiarare il soggetto erogatore della prestazione e comunque ad assumerne la responsabilità, a tutti gli effetti sia sanitari che giuridici ed economici.

L'Istituto Clinico si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il tracciato record flusso di mobilità C.

L'Istituto Clinico curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale segnalando eventuali anomalie, all'“U.O. Trattamento Economico Personale Dipendente - Gestione personale Convenzionato e Strutture Private Accreditate dell'Azienda USL Umbria n. 1”.

In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda si riserva in sede di liquidazione di



rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

#### **ART. 7 - PERSONALE**

Il personale medico e non medico che opera nell'Istituto Clinico per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale, già acquisito dall'Azienda.

Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo all'Istituto Clinico di comunicare all'Azienda USL Umbria n. 1 entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

#### **ART. 8 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI**

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. L'Istituto Clinico, ai sensi dell'art.1 comma 19 L.23.12.96 n.662, dovrà documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel

rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente comprese

quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il

personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando

che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

L'Istituto Clinico si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a

verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta

resa dai soggetti comunque operanti nella struttura dalla quale risulti la

situazione lavorativa degli stessi. Della verifica viene data comunicazione

all'Azienda.

In ogni caso, nella struttura sede dell'Istituto o comunque in altre strutture

allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di

cui al comma 1. L'Istituto Clinico dichiara altresì di rispettare le previsioni dei

contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

L'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva di effettuare le eventuali opportune

verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente contratto

dall'Istituto Clinico ed in particolare in ordine alla posizione del personale

operante nella medesima tramite l'apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda

stessa.

#### **ART. 9 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE**

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili, al netto del ticket, saranno

effettuati entro 60 gg dal ricevimento delle fatture come di seguito indicato,

salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi

connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della

normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica:

Azienda USL Umbria n. 1 UF9FAJ


La contabilità deve pervenire entro il 10° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate; e deve essere trasmessa, in base alla residenza dei pazienti, alle Aziende Sanitarie di riferimento, per i controlli di rito; ove ciò non avvenga, la liquidazione slitterà al mese successivo del termine sopra indicato.

La contabilità è costituita dai seguenti documenti :

1) Riepilogo che dovrà indicare, per ogni utente:

- Codice impegnativa, Nome, Cognome e codice fiscale;
- Codice nomenclatore, descrizione, numero delle prestazioni effettuate e importo fatturato;
- Totale importo ricetta, importo ticket e mini ticket (se dovuti);
- Importo totale delle prestazioni, con relativi ticket e miniticket (se dovuti)
- numero complessivo delle prestazioni effettuate con riferimento a ciascun codice.

2) Impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate complete di tutti i dati dell'utente lavorata secondo le Disposizioni Regionali ed aziendali, sul retro delle quali dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione.



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*




Qualora si dovessero riscontrare discordanze sulla tipologia di prestazioni fatturate dall'Istituto Clinico, rispetto alla prescrizione medica e/o comunque non supportate dalla specifica descrittiva del "Codice Prestazione" del N. R. vigente, l'Azienda USL Umbria n. 1 non provvederà alla liquidazione delle medesime che verranno sottoposte all'esame della Direzione Sanitaria Aziendale. Acquisito il parere sanitario, redatto anche previo contraddittorio, se necessario, le eventuali prestazioni riconosciute verranno liquidate nella prima fatturazione utile.

Inoltre l'Istituto Clinico, si impegna ad inviare mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato (sistema per la gestione del flusso "c"), la specifica delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel "Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria".

L' Azienda USL Umbria n. 1 ai fini dell'economia degli adempimenti propri e dei Presidi e della rispondenza delle elaborazioni al tracciato regionale fornisce gratuitamente all'Istituto Clinico il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale in modo che preliminarmente l'Istituto Clinico possa verificare la rispondenza del proprio elaborato trimestrale rispetto alle prescrizioni vigenti.

L'Istituto Clinico si impegna, altresì, ad effettuare regolarmente, ed alle scadenze indicate, la trasmissione dei dati al Ministero Economia e Finanze, con le modalità e le tempistiche richieste, per il monitoraggio della spesa sanitaria (di cui all'art. 50 – comma 5 del D.L 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 24/11/2003) ed inviare copia della ricevuta a questa Azienda tramite posta certificata.



L'Istituto Clinico deve garantire il rispetto del debito informativo anche per i flussi di governo e per il flusso delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014, così come previsto dalla normativa di riferimento.



L'Istituto Clinico deve garantire il rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittive stabilite dalla normativa vigente, di cui al Decreto Ministero della Salute 9 dicembre 2015.

La mancata o inesatta trasmissione di quanto sopra indicato darà luogo alla sospensione della liquidazione delle corrispondenti spettanze e verrà contestata a mezzo Pec all'Istituto Clinico, il quale avrà un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o regolarizzazioni. Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda USL Umbria n. 1 darà luogo alle procedure ed all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 17.

#### **ART.10 - CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'**

L'Istituto Clinico riconosce all' Azienda USL Umbria n. 1 il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale, e in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'Istituto Clinico, ferma restando ogni altra competenza dell' Azienda USL Umbria n. 1 in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

#### **ART.11- ASSICURAZIONE**

L'Istituto Clinico si impegna a sollevare l'Azienda USL Umbria n. 1 da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime e di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per Responsabilità Civile presso terzi e verso prestatori d'opera.

Al riguardo, l'Istituto Clinico si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24


#### **ART.12 - CARTA DEI SERVIZI**

L'Istituto Clinico è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari", emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.5.95. Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda contraente

#### **ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'**

L'Istituto Clinico dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
- il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.





**ART.14 - TUTELA DELL'UTENTE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE**

L'Istituto Clinico si impegna a pubblicizzare dandone adeguata informazione all'utenza ed all' Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine l'Istituto Clinico deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

**ART. 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge.

Le parti si impegnano a sottoscrivere l'addendum in allegato, parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, in cui vengono definiti gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento dei dati in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

**ART.16 - SUPPORTI INFORMATICI**

L'Istituto Clinico si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o dall' Azienda USL Umbria n. 1, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le Direttive stabilite dall' Azienda stessa.

**ART. 17 - INADEMPIENZE**

*Handwritten signature in blue ink.*

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, la USL

è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata

A.R./PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali

controdeduzioni.

L'Azienda USL Umbria n. 1, valutate le eventuali controdeduzioni, e

comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle

contestazioni, può:

a)-o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata

l'infondatezza delle contestazioni;

b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni

relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget

mensile)

c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui

rimanenti mesi di validità dell'accordo contrattuale in misura insindacabile.

d) - o procedere alla risoluzione dell'accordo contrattuale ove le

inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In particolare ove la trasmissione dei flussi informatici di cui all'Art. 9

pregiudichi a seguito di errori o ritardi l'addebito della mobilità interregionale

alle Regioni competenti l'importo non recuperato dovrà essere addebitato

all'Istituto Clinico interessato.

In ogni caso l'accordo contrattuale potrà essere risolto per accertata carenza

o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli

previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla

normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei

locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e

dell'accreditamento definitivo, nonché per l'inosservanza della normativa in  
tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato  
discrezionalmente dall'Azienda – dai criteri di ammissione degli utenti alle  
prestazioni, riportati all'art.6.

#### **ART. 18 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Istituto Clinico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed alla Determina AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

I pagamenti a favore dell'Istituto Clinico per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dall'Istituto Clinico; il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

#### **ART 19 - CODICE ETICO**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dell'Azienda USL Umbria n. 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 , comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di Integrità (allegato n. 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.



Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

#### **ART. 20 - DECORRENZA**

Il presente accordo ha validità nel mese di dicembre 2019 (fino al 31.12.2019)

A tal fine, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente Art. 4.

#### **ART. 21 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

#### **ART.22 - REGISTRAZIONE E SPESE**

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico dell'Istituto Clinico sottoscrittore.

#### **ART. 23 - NORMA FINALE**

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora dovessero intervenire ulteriori specifiche disposizioni a livello nazionale e/o regionale in materia (con particolare riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica contenute nel D.P.C.M. 12.01.2017, relativo ai nuovi Livelli essenziali di assistenza), anche in considerazione del rilascio, da parte della Regione Umbria, dell'accreditamento istituzionale ad ulteriori strutture private di diagnostica per immagini, ovvero qualora dovessero ulteriormente variare le

esigenze aziendali in materia di offerta di servizi e prestazioni di specialistica  
 ambulatoriale, con conseguente modifica della programmazione aziendale.  
 Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia  
 di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in  
 corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o  
 regionali che vengano a disciplinare la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Istituto Clinico "Porta Sole"

Azienda USL Umbria n. 1

Il Legale Rappresentatell

Commissario Straordinario

(Dott.ssa Maria Rita Cucchia)

(Dott. Silvio Pasqui)

L'Istituto Clinico contraente dichiara di accettare espressamente gli artt. n.,4,  
 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21,22,23 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod.

Civ.

Per l'Istituto Clinico

Il Legale rappresentate

(Dott.ssa Maria Rita Cucchia)



## ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di "Diagnostica per immagini – Cardiologia – Diagnostica Vascolare - Dermatologia" tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "*Titolare*" e l'Istituto Clinico Porta Sole di seguito altresì denominato "*Responsabile*", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a "*Responsabile*" del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre all'Istituto Clinico Porta Sole in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il "*Responsabile*" è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il "*Responsabile*" tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il "*Responsabile*" garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Il "*Responsabile*" si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell'articolo 32 GDPR.



6. Il "Responsabile" non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il "Responsabile" si impegna a non ricorrere a un altro responsabile "Sub-responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il "Responsabile" del trattamento si impegna ad informare il "Titolare" del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al "Titolare" del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il "Responsabile" ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del "Titolare" del trattamento, il "Sub-responsabile" del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il "Sub-responsabile" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il "Responsabile" conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il "Responsabile" si impegna ad assistere il "Titolare" del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del "Titolare" del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il "Responsabile", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
  - 10.1: ad assistere il "Titolare" nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.
  - 10.2. ad assistere il "Titolare" nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del "Responsabile" e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.



- 10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il "Titolare" di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al "Titolare" del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il "Titolare" ne viene a conoscenza; nel caso in cui il "Titolare" debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il "Responsabile" del trattamento supporterà il "Titolare" nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del "Responsabile" del trattamento e/o di suoi "Sub-Responsabili";
- 10.4. ad assistere il "Titolare" al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il "Responsabile" del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al "Titolare" del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
- 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il "Titolare" in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il "Titolare" nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
11. Il "Responsabile", su scelta del "Titolare" del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
12. Il "Responsabile" si impegna a mettere a disposizione del "Titolare" del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal "Titolare" del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

*Mmm*

*[Handwritten signature]*

13. Il "Responsabile" informa immediatamente il "Titolare" del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del "Titolare" del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del "Responsabile" del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal "Responsabile" del trattamento.


CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il 09/03/2020

Il Titolare del Trattamento



Il Responsabile del Trattamento  
 Il Legale Rappresentante per lo  
 "Istituto Clinico Porta Sole"





**Oggetto:** Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria n. 1 e l'Istituto Clinico Porta Sole per l'erogazione di prestazioni di Diagnostica per immagini – Cardiologia – Diagnostica Vascolare – Dermatologia.



## PATTO DI INTEGRITA'

TRA

**L'AZIENDA USL UMBRIA 1**

E

**LA CASA DI CURA PORTA SOLE**

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1, che nel presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1516/2019, agisce anche in nome e per conto dell'Azienda USL Umbria n. 2, e l'Istituto Clinico Porta Sole, struttura accreditata con Determinazioni Dirigenziali del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 11438 del 6 novembre 2018 e n. 2040 del 03 marzo 2017, per prestazioni in regime di ricovero, day hospital e per prestazioni in regime ambulatoriale per specifiche discipline.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria n.1 e l'Istituto Clinico Porta Sole di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni

contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria n.1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

L'Istituto Clinico Porta Sole si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria n.1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

L'Istituto Clinico Porta Sole si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL Umbria n.1 coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL Umbria n.1, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL Umbria n.1 svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto




divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL Umbria n.1 dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Istituto Clinico Porta Sole prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria n.1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per l'Istituto Clinico Porta Sole di stipulare accordi con l'Azienda USL Umbria n.1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

L'Istituto Clinico Porta Sole si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria n. 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.






Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e l'Istituto Clinico Porta Sole viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, il ... 09/03/2020 ..

Per l'Azienda USL Umbria n. 1

Il Commissario Straordinario

(Dott. Silvio Pasqui)



---

Per l'Istituto Clinico "Porta Sole" - Il Legale rappresentate

( Dott.ssa Maria Rita Cucchia )



---